

Proposta di adesione alla Fondazione “Fit for Medical Robotics”.

L'Ufficio di Segreteria del Direttore Generale ha predisposto la seguente relazione:

“Con delibera n. 76 del 27 gennaio 2022, codesto Consiglio ha conferito mandato al Rettore di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell'Ateneo ai bandi emanati nell'ambito del PNRR, incluso la partecipazione alle nuove legal entity previste dalle varie misure, fermo restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati.

Successivamente, con l'avviso pubblico n. 931 del 6 giugno 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha autorizzato l'emanazione dell' “Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” che prevedeva il finanziamento di quattro “Iniziativa” di ricerca con l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative. La dotazione complessiva dell'Avviso è pari € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), con la seguente previsione: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. I progetti inseriti nelle “Iniziativa” di ricerca riguarderanno in particolare:

- a) robotica e strumenti digitali
- b) monitoraggio a distanza
- c) reingegnerizzazione dei progetti
- d) data mining

In risposta al citato avviso n. 931/2022, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in qualità di Soggetto proponente ha presentato la Proposta di Iniziativa denominata “Fit4MedRob – Fit for Medical Robotics”, prevedendo la costituzione di una società consortile a responsabilità quale soggetto attuatore (HUB) in collaborazione con Università pubbliche ed Enti Pubblici di Ricerca e la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private denominati Spoke, quali Soggetti Attuatori.

Con il decreto direttoriale n. 1511 del 30 settembre 2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'ammissione alla Fase 2, tra le altre, della proposta progettuale Fit4MedRob – *Fit for Medical Robotics PNC_000007, CUP B53C22006840001*.

Successivamente, con il DR n. 4946 del 16 dicembre 2022, ratificato con delibera n. 01 del 21 febbraio 2023 del Senato Accademico e delibera n. 01 del 21 febbraio 2023 del Consiglio di Amministrazione, è stata autorizzata, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5 del TUSP, la partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla società “Fit for Medical Robotics società consortile a responsabilità limitata”, in forma abbreviata “Fit4MedRob S.c.a.r.l.”, costituitasi in data 09 novembre 2022, e approvata la proposta progettuale suddetta così come sottomessa al Ministero dell'Università e della Ricerca.

In data 6 febbraio 2023, con la nota protocollo n. 001591, è stata richiesta alla Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo la sospensione del parere in merito alla richiesta di partecipare alla società denominata “Fit for Medical Robotics società consortile a responsabilità limitata” di cui alla nota protocollo n. 153448 del 19 dicembre 2022.

Con mail del 19 maggio 2023, l'Amministratore Unico Dott. Paolo Giuseppe Natale Ravazzani ha inviato la relazione relativa alla necessità di trasformazione di Fit4MedRob da società consortile a fondazione, ritenuta quest'ultima notevolmente più adatta alla gestione di una iniziativa di ricerca di tale dimensione e complessità, e la bozza di statuto della fondazione della quale si evidenziano le principali disposizioni, rinviando all'allegato per il testo integrale:

- Ai sensi dell'art. 1 “1. È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata “Fit for Medical Robotics”, in seguito anche indicata per brevità come “Fondazione Fit4MedRob”, “Fondazione” o “Fit4MedRob”.

Fit4MedRob è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, per realizzare gli interventi finanziati nell'ambito dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con D.D. n. 931 del 6 giugno 2022, "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" (di seguito "Avviso MUR") finanziato a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC) come individuate dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 10.

- A tal fine, la Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.
- La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura di Roma".
- Ai sensi dell'art. 2 "2. La Fondazione ha sede in Roma. Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi operative in altre città italiane".
- Ai sensi dell'art. 3.4 "3.4. La Fondazione, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Fondazione potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Fondazione potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio".
- Ai sensi dell'art. 4 "4. La Fondazione ha durata illimitata".
- Ai sensi dell'art. 6 "6. Il patrimonio della Fondazione è composto da:
 - a) un fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 7 comma 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.
Il fondo di dotazione stabilito in sede di atto costitutivo può essere aumentato, sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera dell'Assemblea di Partecipazione su proposta del CdA, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca;
 - b) un fondo di gestione costituito, al fine di finanziare le attività di ricerca scientifica in attuazione del programma di cui all'avviso MUR e le eventuali attività connesse ed accessorie comprese quelle relative alla gestione della Fondazione stessa, mediante:
 - 6.1 fondi erogati dal MUR in attuazione dell'Avviso MUR e non destinati a fondo di dotazione;
 - 6.2 fondi erogati da enti pubblici o privati in relazione ad attività di ricerca altre rispetto a quelle relative al programma di cui all'Avviso MUR e coerenti con gli scopi della Fondazione;
 - 6.3 redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;
 - 6.4 utili delle eventuali società partecipate;
 - 6.5 ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - 6.6 proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
 - 6.7 eventuali liberalità provenienti da terzi;

6.8 beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal CdA e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;

6.9 altre rendite immobiliari e finanziarie, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite”.

- -Ai sensi dell'art. 9 “9.1 La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.

9.2 I membri, Fondatori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente dell'Assemblea di Partecipazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale. I membri Fondatori indicati nel Programma dell'Iniziativa Fit4MedRob, ammesso al finanziamento nell'ambito dell'Avviso MUR, possono esercitare tale facoltà solo una volta scaduta la durata dell'Iniziativa stessa.

9.3 Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso MUR, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività relative al programma di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione.

9.4 Il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

- Ai sensi dell'art. 11 “11 Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'Assemblea di Partecipazione;
 - c) il Comitato Tecnico Scientifico;
 - d) il Presidente della Fondazione;
 - e) l'Organo di Revisione.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a:

- autorizzare la partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla Fondazione denominata “Fit for Medical Robotics” in qualità di membro Fondatore;
- approvare il testo dello Statuto della predetta Fondazione;
- dare mandato al Rettore per il compimento di tutti i successivi atti, prodromici e propedeutici alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione “Fit for Medical Robotics”;
- approvare il conferimento da parte dell'Ateneo dei seguenti contributi, a valere sulle risorse trattenute dall'amministrazione centrale per il progetto “Fit for Medical Robotics” come da delibera n. 37 del 17 maggio 2023:
 - a) € 2.000 ad integrazione del fondo di dotazione della Fondazione, da versare in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo;
 - b) € 25.000 ad integrazione del fondo di gestione, una tantum entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.”



Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **esaminata** la documentazione trasmessa a supporto;
- **vista** la propria delibera n. 76 del 27.1.2022, con la quale è stato conferito mandato al Rettore di sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione dell'Ateneo ai bandi emanati nell'ambito del PNRR, inclusa la partecipazione alle nuove legal entity previste dalle varie misure, ferma restando la successiva ratifica negli Organi di Ateneo deputati;
- **preso atto** di quanto illustrato in relazione in ordine alla partecipazione dell'Ateneo alla presentazione (in risposta al bando del Ministero dell'Università e della Ricerca emanato con Decreto Direttoriale n. 931 del 6.6.2022, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU) del progetto “Fit for Medical Robotics – Fit4MedRob”;
- **considerato** che:
 - con decreto direttoriale n. 1511 del 30.9.2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha comunicato l'ammissione alla Fase 2, tra le altre, della proposta progettuale Fit4MedRob – *Fit for Medical Robotics PNC_0000007, CUP B53C22006840001*;
 - con D.R. n. 4996 del 16.12.2022, ratificato con propria delibera n. 1 del 21.2.2023, è stata decretata la partecipazione dell'Ateneo alla società “Fit for Medical Robotics società consortile a responsabilità limitata”, in forma abbreviata “Fit4MedRob S.c.a.r.l.”, costituitasi in data 9.11. 2022, e approvata la proposta progettuale suddetta così come sottomessa al Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - con mail del 19.5. 2023, l'Amministratore Unico della predetta società, Dott. Paolo Giuseppe Natale Ravazzani, ha inviato, tra le altre cose, la relazione relativa alla necessità di trasformazione di Fit4MedRob da società consortile a fondazione, ritenuta quest'ultima notevolmente più adatta alla gestione di una iniziativa di ricerca di tale dimensione e complessità;
- **esaminati** i punti salienti della bozza di statuto della fondazione, evidenziati in relazione;
- **vista** l'ulteriore propria delibera n. 37 del 17.5.2023, con la quale sono state assunte, tra le altre, delle determinazioni in merito alla definizione di una quota da trattenere per la Gestione Centralizzata del progetto “*Fit for Medical Robotics – Fit4MedRob*” PNC_0000007, CUP B53C22006840001;
- **visto** il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera n. 28 in data odierna;

d e l i b e r a

- ❖ di **AUTORIZZARE** la partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II alla Fondazione denominata “Fit for Medical Robotics” in qualità di membro Fondatore;
- ❖ di **APPROVARE** l'allegato testo dello Statuto della predetta Fondazione (**all. 1**);
- ❖ di **DARE MANDATO** al Rettore per il compimento di tutti i successivi atti, prodromici e propedeutici alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione “Fit for Medical Robotics”;
- ❖ di **APPROVARE** il conferimento da parte dell'Ateneo dei seguenti contributi, a valere sulle risorse trattenute dall'Amministrazione Centrale per il progetto “Fit for Medical Robotics”

con la citata propria delibera n. 37 del 17.5.2023:

- € 2.000,00 ad integrazione del fondo di dotazione della Fondazione, da versare in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo;
- € 25.000,00 ad integrazione del fondo di gestione, una tantum entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

La spesa di € 27.000,00 troverà copertura a seguito di variazione di budget.

STATUTO
della Fondazione di partecipazione
"Fit for Medical Robotics"

Art. 1
DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata "Fit for Medical Robotics", in seguito anche indicata per brevità come "Fondazione Fit4MedRob ", "Fondazione" o "Fit4MedRob". Fit4MedRob è una fondazione costituita nel rispetto dei principi e secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate, per realizzare gli interventi finanziati nell'ambito dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con D.D. n. 931 del 6 giugno 2022, "Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale" (di seguito "Avviso MUR") finanziato a valere sulle risorse previste dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC) come individuate dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 10.

A tal fine, la Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e opera nel campo della ricerca secondo le finalità delineate nel presente statuto e negli ulteriori atti dallo stesso discendenti.

La Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione all'apposito Registro istituito presso la Prefettura di Roma.

Art. 2
SEDE

La Fondazione ha sede in Roma. Con provvedimento dell'organo amministrativo potranno essere istituite sedi operative in altre città italiane.

Art. 3
MISSIONE E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

- 1) La Fondazione ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo svolgimento delle attività previste dall'Iniziativa di Ricerca "Fit for Medical Robotics", nel rispetto dei dettami dell'Avviso MUR, che prevede il finanziamento di "Iniziative" di ricerca con l'obiettivo di

mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure incluse quelle riabilitative.

- 2) A tale scopo la Fondazione si pone l'obiettivo di essere:
 - a) L'Hub dell'Iniziativa di Ricerca, quale soggetto attuatore referente unico appositamente costituito per la realizzazione del Programma di ricerca (di seguito "il Programma"), in collaborazione con Università pubbliche o Enti Pubblici di Ricerca denominati Spoke, quali soggetti esecutori presso cui sono localizzate le attrezzature e svolte le attività di ricerca con la partecipazione di ulteriori strutture pubbliche e private, in qualità di Soggetti Affiliati;
 - b) La struttura che svolge le attività di gestione e di coordinamento del Progetto, che riceve le tranche di agevolazioni concesse dal MUR da destinare alla realizzazione del programma di ricerca, e che verifica e trasmette la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e loro Affiliati;
 - c) Un integratore delle competenze delle strutture di ricerca nazionali ed estere in grado di organizzare una filiera di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico con un approccio multidisciplinare, che consenta una stabile e strutturata interazione tra grandi imprese, PMI, Università, organismi di ricerca e strutture di trasferimento tecnologico, per una rapida valorizzazione dei risultati ed una loro trasformazione in innovazioni di prodotto e di processo e, quindi, in nuovi investimenti produttivi, con benefici effetti per l'occupazione e la crescita economica;
 - d) Il nodo di supporto trasversale agli Spoke e loro Affiliati per le attività ad elevato contenuto di innovazione, quali la brevettazione, la realizzazione di studi, analisi ed osservazioni di comune interesse per consentire lo sviluppo di progetti per la salute, nell'ambito della robotica e degli strumenti digitali e per tutte quelle aree i cui progressi possono essere sinergici a queste, quale interfaccia tra mondo della ricerca e mondo produttivo ed acceleratore del processo di matching tra competenze e f abbisogni di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
 - e) una struttura di coordinamento di attività di alta formazione e di formazione professionale qualificata in grado di rispondere efficacemente ai fabbisogni del paese e delle imprese e di sostenere la nascita e lo sviluppo di un tessuto produttivo ad alta intensità di conoscenza.
- 3) Per il raggiungimento della missione, la Fondazione potrà coordinare ed implementare attività di ricerca, sviluppo, innovazione, formazione, trasferimento tecnologico e tutela e

valorizzazione della proprietà intellettuale, supporto alla creazione di impresa, internazionalizzazione, divulgazione e disseminazione scientifica, networking nonché servizi specialistici e tecnologici nel settore di riferimento, anche in collaborazione con altre reti pubblico-private, nonché con i soci medesimi. Potrà svolgere inoltre, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico e industriale di imprese soggetti di ricerca operanti nei settori di cui sopra.

- 4) La Fondazione, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale. La Fondazione potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali. La Fondazione potrà, nel rispetto delle procedure applicabili, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.
- 5) Il tutto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono nelle seguenti categorie:

- “Fondatori”, che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione (i.e. all'atto di trasformazione da SCARL in Fondazione) o aderiscono entro 180 giorni lavorativi dalla sua stipula, versano i contributi ai fondi di dotazione e gestione previsti dallo statuto, contribuiscono in maniera rilevante all'organizzazione ed alla realizzazione dell'oggetto della Fondazione e designano i componenti dell'organo di gestione - CdA secondo le modalità definite nell'art. 12 comma 1. Possono essere Fondatori i soggetti pubblici e privati indicati nel Progetto Fit4MedRob ammesso al finanziamento nell'ambito dell'Avviso MUR, e che si siano impegnati a partecipare alla costituzione dell'Hub all'atto di presentazione della proposta Fit4MedRob.
- “Partecipanti”, i soggetti diversi dai Fondatori, che versano i contributi per tale categoria (ai fondi di dotazione e gestione), come previsto dall'art. 7 comma 4, e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni della Assemblea di Partecipazione. Possono essere

membri Partecipanti tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono, anche se non esclusivamente, attività di ricerca e /o innovazione in ambiti di interesse della Fondazione. L'ammissione dei Partecipanti è regolata dall'art. 8.

Art. 6

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) un fondo di dotazione, indisponibile, espressamente vincolato quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, da esporre in bilancio come voce del passivo ricompresa all'interno del patrimonio netto e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali - costituito dai versamenti in denaro effettuati ai sensi dell'art. 7 comma 1 dai membri della Fondazione entro e non oltre la data di stipula dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione alla Fondazione.

Il fondo di dotazione stabilito in sede di atto costitutivo può essere aumentato, sia mediante nuovi versamenti effettuati al momento dell'eventuale ammissione di nuovi membri sia attraverso l'accantonamento, con delibera dell'Assemblea di Partecipazione su proposta del CdA, di quote del fondo di gestione o di eventuali utili derivanti dallo svolgimento di attività commerciali strumentali o accessorie a quelle di ricerca;

- b) un fondo di gestione costituito, al fine di finanziare le attività di ricerca scientifica in attuazione del programma di cui all'avviso MUR e le eventuali attività connesse ed accessorie comprese quelle relative alla gestione della Fondazione stessa, mediante:
1. fondi erogati dal MUR in attuazione dell'Avviso MUR e non destinati a fondo di dotazione;
 2. fondi erogati da enti pubblici o privati in relazione ad attività di ricerca altre rispetto a quelle relative al programma di cui all'Avviso MUR e coerenti con gli scopi della Fondazione;
 3. redditi del capitale, avanzi e utili di gestione;
 4. utili delle eventuali società partecipate;
 5. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 6. proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti o dalla cessione dei risultati della ricerca;
 7. eventuali liberalità provenienti da terzi;
 8. beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con l'oggetto della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal CdA e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;
 9. altre rendite immobiliari e finanziarie, comunque derivanti dal Fondo di Dotazione o dal Fondo di Gestione. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n. 196 non potranno essere richiesti trasferimenti straordinari, aperture di credito né il rilascio di garanzie in funzione di ripianamento delle perdite.

Art.7

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO

1. I membri Fondatori di Fit4MedRob si impegnano a versare al fondo di dotazione, entro e non oltre la data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione, la somma di € 2.000.
2. I membri della Fondazione sono inoltre tenuti a versare al fondo di gestione gli importi così come illustrato nell'Allegato 1, una tantum entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo o dell'atto di adesione.
3. Per gli anni successivi il Consiglio di Amministrazione può proporre incrementi al fondo di gestione sulla base dell'art. 15 c. 1 lettera e.
4. I contributi dei membri Partecipanti della Fondazione Fit4MedRob sono definiti dal CdA all'atto della domanda di adesione..

Articolo 8

ADESIONI PARTECIPANTI

1. L'ammissione di nuovi membri dovrà essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione a maggioranza dei suoi membri su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione; il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni scaturenti della delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento della quota di adesione prevista per la categoria alla quale viene ammesso.
2. La richiesta di adesione dovrà essere indirizzata con raccomandata A/R o PEC al Presidente della Fondazione.

Art.9

RECESSO

1. La qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.
2. I membri, Fondatori o Partecipanti, possono sempre recedere inviando apposita dichiarazione al Presidente dell'Assemblea di Partecipazione, tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata A.R. presso la sede sociale. I membri Fondatori indicati nel Programma dell'Iniziativa Fit4MedRob, ammesso al finanziamento nell'ambito dell'Avviso MUR, possono esercitare tale facoltà solo una volta scaduta la durata dell'Iniziativa stessa.
3. Il recesso sarà efficace dal termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione di cui al comma precedente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi



dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Nel caso in cui il recesso comporti l'inadempimento delle obbligazioni contratte verso il MUR al momento della concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso MUR, esso avrà efficacia dalla data di conclusione delle attività relative al programma di ricerca e innovazione previste dallo stesso Avviso e di assolvimento dei relativi obblighi di rendicontazione.

4. Il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto già versato sia al fondo di dotazione sia al fondo di gestione né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art.10

ESCLUSIONE DALLA FONDAZIONE

1. L'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:
 - a) mancato versamento delle quote di cui all'art. 7;
 - b) compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
 - c) compimento di atti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali di qualsiasi genere;
2. Nel caso di enti o persone giuridiche private, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - d) apertura di procedure di liquidazione;
 - e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
 - f) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.
3. L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del CdA con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del membro della cui esclusione si tratta.
4. Nei casi previsti dal comma 1 lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga;
5. La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC o posta raccomandata, a cura del Presidente.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra. L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art.11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Assemblea di Partecipazione;
- c) il Comitato Tecnico Scientifico;
- d) il Presidente della Fondazione;
- e) l'Organo di Revisione.

Art. 12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto dal Presidente, designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di soggetto proponente del Programma di ricerca di cui all'Avviso MUR e da quattro consiglieri. Di questi ultimi tre sono designati dai membri "Fondatori" di natura giuridica pubblica ed uno dagli altri Fondatori. La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori viene deliberata dall'Assemblea di Partecipazione.
2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro funzione; ad essi non spetta invece alcun compenso per l'attività svolta nell'espletamento di tale funzione.
3. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive senza adeguata giustificazione è dichiarato decaduto.
4. Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino a esaurimento del mandato in corso, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva nominato o designato il Consigliere sostituito.
5. Il CdA si riunisce normalmente presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri o dall'Organo di Revisione.
6. Il CdA è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione,

il CdA è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e dell'Organo di Revisione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o solo uno di essi, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei partecipanti, essa verrà sospesa e saranno considerate valide le sole delibere adottate sino al momento della sospensione. Per la validità delle deliberazioni del CdA occorre la presenza effettiva almeno della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese di norma a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

7. Gli incarichi di Consigliere e di Presidente possono essere revocati in caso di gravi, ripetuti inadempimenti dei doveri dell'ufficio, qualora compiano atti gravemente dannosi o pregiudizievoli per la Fondazione e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il CdA è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione dell'Iniziativa per la quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il CdA ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tranne quelli riservati agli altri organi della Fondazione stessa.
2. Il CdA, avvalendosi del parere del Comitato Tecnico-Scientifico, predispone il programma pluriennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione.
3. Spettano, inoltre, al CdA tutte le competenze che lo Statuto non attribuisce specificamente agli altri organi della Fondazione. A esso pertanto compete, tra l'altro, di:
 - a) predisporre il progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Partecipazione, nonché preventivi, con il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
 - b) deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;

- c) autorizzare ad effettuare le erogazioni sulla base del conseguimento delle milestones del Programma;
 - d) disporre interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi degli Spoke e/o Affiliati;
 - e) delegare, per determinati periodi di tempo, proprie funzioni delegabili a singoli Consiglieri di Amministrazione stabilendo le modalità di relazione e/o ratifica delle attività;
 - f) proporre all'Assemblea di Partecipazione modificazioni dello Statuto ai sensi dell'art. 22;
 - g) proporre all'Assemblea di Partecipazione la costituzione ovvero alla partecipazione in società di capitali, organismi, Fondazioni o Associazioni;
 - h) definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione;
 - i) proporre i contributi al fondo di gestione, di cui all'art. 6 del presente Statuto, all'Assemblea di Partecipazione che li delibera. Per ogni membro della fondazione il contributo annuo al fondo di gestione non potrà superare la quota di € 40.000;
 - j) deliberare in merito all'accettazione di donazioni, lasciti ereditari o finanziamenti comunque qualificati.
4. Il CdA, come previsto dall'Avviso MUR, può assumere un Programme/Research Manager con compiti di supporto nella predisposizione e nell'attuazione delle deliberazioni dello stesso Consiglio, nell'elaborazione dei piani industriale - finanziario e scientifico della Fondazione, nel monitoraggio dell'attuazione degli interventi e nella rendicontazione delle spese sostenute dagli Spoke e degli Affiliati. Il Programme/Research Manager è selezionato dal CdA, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione.
5. Le deliberazioni del CdA, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano Promotori e Partecipanti ancorché non intervenuti o astenuti o dissenzienti. L'eventuale impugnazione delle decisioni del CdA è disciplinata in conformità all'art. 23 Codice Civile.
6. Il CdA può nominare un Direttore Generale di cui all'art. 20.

Art. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dalla totalità dei Fondatori e Partecipanti (in numero di uno per ciascuno), ognuno rappresentato dal proprio legale rappresentante o suo delegato, e si riunisce almeno una volta all'anno.

2. Ogni Fondatore o Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea di Partecipazione mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 7, ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di una delega.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata a.r. o pec, o altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione. In caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire almeno tre giorni prima della data fissata.
6. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne facciano richiesta almeno quattro membri Fondatori o almeno un quarto dei membri della Fondazione.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno due terzi (2/3) più uno dei membri. In seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo (1/3) più uno dei membri. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
8. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente, o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione dell'Assemblea sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
9. I membri del CdA che non partecipino già per altro motivo, possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle discussioni e deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.
10. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza o videoconferenza in modalità mista in presenza e a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, o solo uno di essi, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



Art. 15

POTERI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di Partecipazione decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri della Fondazione che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea di Partecipazione:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio predisposto dal CdA;
 - b) delibera in merito alle modifiche dello Statuto proposte dal CdA;
 - c) determina le eventuali indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti del CdA;
 - d) nomina i componenti dell'Organo di Revisione della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
 - e) delibera gli eventuali versamenti al fondo di gestione a carico dei Fondatori e Partecipanti su proposta del CdA;
 - f) nomina i membri del CdA;
 - g) nomina il Presidente della Fondazione che coincide con il Presidente del CdA;
 - h) delibera in merito all'ammissione di nuovi membri;
 - i) delibera, solo dopo la scadenza del programma di ricerca di cui all'Avviso MUR, su proposta del CdA lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, ovvero la trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi dell'art. 24;
 - j) esercita gli altri compiti a essa riservati dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

Art. 16

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea di Partecipazione su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Presidente dura in carica tre esercizi e è rieleggibile.
2. Il Presidente ha poteri di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Ha inoltre i seguenti poteri:
 - convoca e presiede l'Assemblea di Partecipazione;
 - convoca e presiede il CdA;
 - sovrintende all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal CdA;

- predispone i regolamenti, trasmettendoli all'Assemblea di Partecipazione ed al CdA, rispettivamente per l'espressione del parere obbligatorio e per l'approvazione;
 - vigila sulla esecuzione delle delibere del Consiglio Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del CdA, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione;
 - Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.
3. Nella prima seduta del CdA, il Presidente designa il Vice Presidente tra i membri del CdA. Il Vice Presidente esercita, per la durata della carica del Presidente, le attribuzioni del Presidente, compresa la rappresentanza legale, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

Art. 17

ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di Revisione può essere monocratico o collegiale. L'Assemblea di Partecipazione, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.
2. In caso di organo collegiale, si compone da tre membri effettivi e due membri supplenti, ed è nominato con le seguenti modalità:
 - a. due membri effettivi, fra i quali il Presidente, e un membro supplente nominati dall'Assemblea di Partecipazione su designazione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - b. un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dall'Assemblea di Partecipazione.
3. In caso di organo monocratico, il revisore è nominato dall'Assemblea di Partecipazione su designazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
4. I revisori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione del CdA convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Revisione è stato ricostituito.

5. In caso di dimissioni, revoca o venir meno dalla carica dei Revisori, subentrano i supplenti, i quali restano in carica fino alla riunione del CdA successiva, nel corso della quale si provvederà alla nomina dei nuovi Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di Revisione. Il mandato dei nuovi nominati termina insieme a quello degli altri Revisori in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa l'Organo di Revisione, deve essere convocato l'Assemblea di Partecipazione perché provveda all'integrazione del medesimo.
6. Ai membri dell'Organo di Revisione spetta un compenso, che sarà determinato con delibera dell'Assemblea di Partecipazione.
7. L'Organo di Revisione è organo tecnico contabile della Fondazione cui spetta il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminare le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuare verifiche di cassa.
8. L'Organo di Revisione esercita anche la revisione legale dei conti.

Art. 18

COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo del Presidente e del CdA ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica, di ricerca e di innovazione della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico è obbligatorio per gli atti di programmazione pluriennale sull'attività scientifica.
2. Il Comitato scientifico ha il compito di monitorare l'andamento delle attività di ricerca e innovazione dell'Iniziativa, attraverso una verifica periodica degli stati di avanzamento del programma di ricerca, e di fornire al CdA motivate relazioni in merito. Predispone con cadenza semestrale una relazione tecnico-scientifica sui risultati conseguiti e sugli obiettivi previsti e sul programma di attività da svolgere.
3. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione. Per tutta la durata dell'Iniziativa, il CTS è composto da:
 - i coordinatori degli *Spoke*;
 - un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - fino a un massimo di 3 membri designati dalle Istituzioni pubbliche che partecipano alla Fondazione come Fondatori e che non siano già rappresentate nel CTS;
 - fino ad un massimo di 2 membri designati delle aziende ed enti privati che partecipano alla Fondazione come Fondatori e che non siano già rappresentate nel CTS;

- fino ad un massimo di 3 membri in rappresentanza di Istituzioni pubbliche operanti nei settori che interessano l'attività della Fondazione.
4. Il Comitato è nominato dal CdA che indica, tra i suoi membri, anche il Presidente del CTS.
 5. Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal suo Presidente, con PEC o posta elettronica non certificata almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data della riunione. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed è ammessa anche la partecipazione in via telematica.
 6. I Consiglieri di amministrazione hanno facoltà di partecipare alle riunioni del CTS senza diritto di voto.
 7. Il Comitato tecnico-scientifico ha durata triennale e scadenza coincidente con quella del mandato del CdA, i componenti potranno essere confermati nell'incarico una sola volta.
 8. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
 9. Il CdA può revocare, con delibera motivata, uno o più membri del Comitato scientifico. In caso di revoca o decadenza di un membro del CTS, il CdA deve provvedere prontamente alla nomina di un nuovo membro, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 18.

Art. 19

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

Le modalità di selezione e reclutamento del personale saranno basate su procedure che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso.

Art.20

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il CdA può nominare, mediante procedura che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, buona amministrazione e pari opportunità di accesso, tra esperti nella gestione di programmi complessi di ricerca ed innovazione, un Direttore Generale della Fondazione tra soggetti, esterni al Consiglio medesimo, muniti di comprovate capacità dirigenziali ed esperienza in strutture scientifiche. Il CdA ne fissa l'emolumento ed è competente per ogni decisione concernente il rapporto di lavoro del Direttore. L'incarico del Direttore ha durata fino al termine del mandato del CdA che lo ha nominato.
2. Il CdA può attribuire il ruolo di Direttore Generale della Fondazione al Programme/Research Manager.

3. Il Direttore Generale svolge attività di gestione della Fondazione secondo quanto deliberato dal CdA. In particolare, al Direttore Generale spettano i seguenti compiti:
 - a) svolge funzioni di Segretario verbalizzante del CdA;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del CdA;
 - c) esercita funzioni di gestione amministrativa della Fondazione, inclusa quella relativa all'assunzione del personale amministrativo della Fondazione deliberata dal CdA, nel rispetto del regolamento adottato dallo stesso CdA;
 - d) cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e lo trasmette al CdA;
 - e) svolge altre funzioni che gli vengono delegate dal CdA mediante apposita delibera che deve essere formalizzata con provvedimento del Presidente.

Art. 21

DURATA E CHIUSURA DELL' ESERCIZIO

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il CdA predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, e il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.
3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti e dell'articolo 21 del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
4. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere trasmessi all'Assemblea di Partecipazione per approvazione entro i termini di legge.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai membri della Fondazione ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del CdA sull'andamento della gestione sociale.
6. La Fondazione è tenuta ad espletare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'organo di vigilanza. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da delegati, viene data opportuna conoscenza al CdA.
7. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
8. La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del Codice Civile, nonché le altre scritture previste dalla disciplina agli effetti delle norme tributarie. In caso di esercizio di attività commerciale, coerente con le finalità della stessa, la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

Art. 22

MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto devono essere deliberate dell'Assemblea, con approvazione di almeno due terzi dei suoi componenti, sentito il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 27 Codice Civile, ivi compreso il caso di sospensione o revoca totale dell'agevolazione prevista dall'Avviso MUR.
2. Il CdA, prendendo atto del verificarsi di una causa di scioglimento, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. Nel caso di raggiungimento dell'oggetto della Fondazione, il CdA potrà altresì proporre la variazione dell'oggetto sociale o la proposta di trasformazione ai sensi dell'art. 24.
3. Con la delibera di scioglimento il CdA su proposta del Presidente propone la devoluzione del patrimonio ad altri Enti, con preferenza per le fondazioni universitarie costituite dai membri della Fondazione stessa, che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
4. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 24

TRASFORMAZIONE

L'assemblea di Partecipazione, previa acquisizione delle delibere favorevoli degli organi competenti dei membri aventi natura giuridica di Enti/Organismi Pubblici di Ricerca o di Università Pubbliche, può deliberare in merito alla proposta del CdA di trasformazione in altro soggetto giuridico ai sensi degli artt. 42bis, 2500 octies Codice Civile, che dovrà essere inviata all'autorità competente per l'eventuale approvazione ai sensi dell'art. 28 Codice Civile.

Art.25

CONTROVERSIE

Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art.26

NORMA FINALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si osserveranno il Codice Civile e le altre leggi vigenti.

